

Le modalità di compilazione dei nuovi punti del Modello CUD 2010

Di seguito si analizzano sinteticamente le modalità di compilazione dei nuovi punti presenti nelle varie sezioni del Cud 2010 - Redditi 2009, rispetto al modello dello scorso anno. Le principali novità riguardano l'esposizione del secondo o unico acconto irpef, qualora trattenuto dal sostituto in misura ridotta in base a quanto previsto dal DL 168/2009, i nuovi punti riservati ai lavoratori cosiddetti di "prima occupazione", per i quali è previsto uno speciale regime di deducibilità fiscale dei contributi versati alla previdenza complementare, le nuove modalità di esposizione della detrazione per famiglie numerose, del credito, per famiglie numerose o per canoni di locazione, recuperato in sede di conguaglio qualora non spettante e la previsione di una nuova annotazione con l'indicazione dei dati relativi ai familiari che nel 2009 sono stati fiscalmente a carico del sostituto, ai fini della corretta verifica dell'attribuzione delle detrazioni.

___A cura di Alessandra Gerbaldi___

Parte A – Dati generali - Dati relativi al dipendente o altro percettore delle somme

Data iscrizione al fondo		
giorno	mese	anno




Punto 9 Data di iscrizione al fondo: In questo punto, relativamente ai lavoratori di "prima occupazione" dal 1° gennaio 2007, va indicata la data di iscrizione al fondo di previdenza complementare, effettuata successivamente alla **data di entrata in vigore del D. Lgs. 252/2005 (1° gennaio 2007)**. Si tratta di quei lavoratori per i quali l'art. 8, co. 6 del D. Lgs. n. 252/2005 prevede un particolare regime di deducibilità fiscale. Per tali soggetti, infatti, "limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, è consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro pari alla differenza positiva tra l'importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche e comunque per un importo non superiore a 2.582,29 euro annui".



Punto 11 Eventi eccezionali: E' stato previsto il nuovo codice **3**, da indicare per i contribuenti, residenti alla data del 6 aprile 2009 nei comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi in tale data in **Abruzzo**, per i quali l'ordinanza ministeriale del 6 giugno 2009, n. 3780 ha previsto la sospensione dal 6 aprile al 30 novembre 2009 dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari scadenti nel medesimo periodo. Tali termini sono stati ulteriormente prorogati al 30 giugno 2010 dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 2009, n. 3837.


Parte B – Dati fiscali



Punto 22 Secondo o unico acconto Irpef trattenuto nell'anno: Le istruzioni per la compilazione del punto 22, nel quale va indicato il secondo o unico **acconto irpef effettivamente trattenuto** a seguito di assistenza fiscale, tengono conto del differimento del 20% dell'acconto irpef dovuto per il 2009, disposto dal DL 168/2009. A tal fine è stata prevista una nuova **annotazione (cod. BQ)** per indicare che **il sostituto ha trattenuto l'acconto in misura ridotta**, tenendo conto di quanto disposto dal citato DL. Nel caso in cui al lavoratore sia stato trattenuto, quindi, l'acconto al netto della riduzione del 20%, al punto 22 si indica l'importo effettivamente trattenuto e si compilano le annotazioni con il cod. BQ "Acconto operato in misura ridotta in base a quanto stabilito dal decreto legge 23 novembre 2009 n. 168".

Sempre relativamente ai punti destinati all'assistenza fiscale prestata, è stata prevista anche una nuova **annotazione (cod. BR)** per indicare gli importi dei debiti del saldo irpef, dell'addizionale regionale, del saldo dell'addizionale comunale e dell'acconto della tassazione separata, non operati a seguito della sospensione per eventi eccezionali.

Parte B – Dati fiscali – Altri dati




Punti 34 e 35 Detrazioni per carichi di famiglia e Detrazioni per famiglie numerose: Rispetto allo scorso anno, cambiano le modalità di compilazione dei punti destinati all'indicazione delle detrazioni per carichi di famiglia e dell'ulteriore detrazione di 1.200 euro per contribuenti con almeno 4 figli. Nel **punto 34** va indicato l'importo delle detrazioni spettanti, ai sensi dell'art. 12 comma 1 del Tuir, per coniuge e familiari a carico, **al netto** quindi **dell'ulteriore detrazione dei 1.200 euro**, prevista invece dal comma 1-bis dell'art. 12. Quest'ultima, **che dovrà essere indicata** distintamente **al successivo punto 35**, nel limite della quota che ha trovato capienza nell'imposta lorda diminuita delle altre detrazioni, non è più un "di cui" del punto 34.

Altra novità relativa alle detrazioni per carichi di famiglia è l'introduzione di un'**annotazione per l'indicazione dei dati dei familiari fiscalmente a carico**. Con il **codice BO**, infatti, per ogni familiare dovrà essere indicato:

- il grado di parentela (indicando "C" per coniuge, "F1" per primo figlio, "F" per figli successivi al primo, "A" per altro familiare, "D" per figlio portatore di handicap),
- il codice fiscale,
- il numero dei mesi a carico,
- se i figli sono di età inferiore ai tre anni,
- la percentuale di detrazione spettante e la percentuale di detrazione spettante per famiglie numerose.

Nel caso in cui al primo figlio spetti la detrazione per coniuge a carico (mancanza "fisica" o "giuridica" dell'altro genitore) per l'intero anno, dovrà essere indicata come percentuale di detrazione spettante la lettera "C". Se tale detrazione, invece, spetta per solo per una parte dell'anno, per lo stesso figlio dovranno essere compilate due volte le annotazioni, esponendo sia la detrazione spettante come figlio che quella come coniuge.



Punto 38 Credito per famiglie numerose recuperato: In questo punto va indicato l'ammontare del credito per famiglie numerose, di cui al comma 3 dell'art. 12 del Tuir, pari alla detrazione di cui al comma 1-bis dell'art. 12 del Tuir, che non ha trovato capienza nell'imposta lorda diminuita delle detrazioni di cui al comma 1 dell'art. 12, nonché agli artt. 13, 15 e 16 del Tuir, **riconosciuto durante l'anno dal sostituto d'imposta, ma poi recuperato in sede di conguaglio qualora non spettante.**

Si tratta dell'ulteriore detrazione per carichi di famiglia, prevista per i contribuenti con almeno 4 figli, e pari a 1.200 euro annui complessivi. Se tale detrazione è superiore all'imposta lorda diminuita delle detrazioni di cui agli artt. 12 comma 1 (per carichi di famiglia), 13 (per lavoro dipendente ed assimilato), 15 (per oneri) e 16 (per canoni di locazione), nonché delle detrazioni previste da altre disposizioni normative, è riconosciuto un credito pari alla quota di detrazione eccedente l'imposta.

Il Decreto del Ministero delle Finanze del 31 gennaio 2008 ha stabilito le modalità di erogazione di tale credito, prevedendo che il sostituto d'imposta deve erogarlo direttamente in busta paga ai percettori di reddito di lavoro dipendente di cui all'art. 49 o assimilato a quello di lavoro dipendente di cui all'art. 50 del Tuir, che attestino di non possedere altri redditi oltre ai suddetti e a quello derivante eventualmente dalla prima casa adibita ad abitazione principale e relative pertinenze.

Il credito dovrà essere riconosciuto dal sostituto d'imposta, rapportandolo al periodo di paga, fino a capienza dell'ammontare complessivo delle ritenute disponibili nel medesimo periodo di paga, secondo le stesse regole applicabili per il riconoscimento dei crediti derivanti da assistenza fiscale. La quota di credito eventualmente non attribuita, per incapienza del monte ritenute, dovrà essere riconosciuta nei mesi successivi.

Nel caso in cui alla fine dell'anno il sostituto non abbia potuto attribuire l'intero credito, dovrà darne comunicazione ai lavoratori interessati, attraverso l'indicazione dell'importo non riconosciuto nel punto 37 del modello Cud, precisando nelle annotazioni (cod. BH) che qualora il contribuente non abbia altri redditi oltre quelli certificati dal sostituto d'imposta può chiedere in sede di dichiarazione dei redditi il rimborso del credito non riconosciuto.

Credito per canoni di locazione recuperato
44



Punto 44 Credito per canoni di locazione recuperato: In questo punto va indicato l'ammontare del credito per canoni di locazione, pari alle detrazioni di cui al comma 1-sexies dell'art. 16 del Tuir, che non hanno trovato capienza dall'imposta lorda diminuita, nell'ordine delle detrazioni di cui agli artt. 12 e 13 del Tuir, **ricosciuto dal sostituto d'imposta, ma poi recuperato in sede di conguaglio qualora non spettante.**

Si tratta delle detrazioni spettanti, in particolari situazioni dettagliatamente disciplinate dall'art. 16 del Tuir, a determinate categorie di soggetti, quali i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, i lavoratori dipendenti che hanno trasferito o trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi nei tre anni antecedenti quello di richiesta della detrazione, e siano titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi e situate nel nuovo comune di residenza, a non meno di 100 chilometri di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione ed i giovani di età compresa fra i venti e i trenta anni, che stipulano un contratto di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, per l'unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale, sempre che la stessa sia diversa dall'abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge.

Il Decreto del Ministero delle Finanze dell'11 febbraio 2008 ha stabilito (a decorrere dall'anno 2008) che sia il sostituto d'imposta, in sede di conguaglio, ad attribuire ai percettori di reddito di lavoro dipendente o assimilato e su loro richiesta, la detrazione per canoni di locazione di cui all'art. 16 del Tuir. Ricorrendone i presupposti, quindi il sostituto è tenuto ad attribuire la suddetta detrazione, compresa la quota che eventualmente non ha trovato capienza nell'imposta lorda, diminuita delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 del Tuir e che quindi assume la natura di credito, nei limiti del monte ritenute disponibile nel periodo di paga in cui sono effettuate le operazioni di conguaglio.

L'eventuale importo del credito non attribuito dal sostituto dovrà essere esposto nel punto 43 del modello Cud, precisando nelle annotazioni (cod. BI) che qualora il contribuente non abbia altri redditi oltre quelli certificati dal sostituto d'imposta può chiedere in sede di dichiarazione dei redditi il rimborso della detrazione non fruita.

Totale detrazioni
45

Punto 45 Totale detrazioni: In questo punto va indicato il totale complessivo delle detrazioni già indicate ai punti 34 (per carichi di famiglia), **35 (per famiglie numerose)**, 39 (per lavoro dipendente e assimilato), 40 (per oneri), 41 (per canoni di locazione) e 50 (detrazione fruita comparto sicurezza). A differenza dello scorso anno, quindi, in conseguenza del fatto che il punto 35 non è più un “di cui” del punto 34, il totale delle detrazioni da indicare al punto 45 è comprensivo anche di quanto indicato al punto 35 “detrazioni per famiglie numerose”.

Come di consueto, nel caso in cui per incapienza nell'imposta lorda, le detrazioni non siano state attribuite totalmente, dopo aver indicato l'importo teoricamente spettante nei punti 34, 39 e 40, nel punto 45 andrà indicato l'importo totale delle detrazioni effettivamente attribuite in relazione all'imposta lorda del percipiente.

Detrazione fruita comparto sicurezza	Compenso erogato comparto sicurezza
50	51

Punti 50 e 51 Detrazione fruita comparto sicurezza e Compenso erogato comparto sicurezza: Per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, titolare di reddito complessivo di lavoro dipendente non superiore nell'anno 2008 a 35.000 euro, l' art. 4, comma 3 del DL n. 185/2008, ha previsto, in via sperimentale, sul trattamento economico accessorio, una riduzione dell'irpef e delle addizionali regionali e comunali per un importo massimo di 134 euro. In questi casi nel punto 50 va indicato l'importo della detrazione fruita e nel punto 51, l'ammontare del trattamento accessorio erogato, già ricompreso nel punto 1.

Contributi previdenza complementare lavoratori di prima occupazione	
Versati nell'anno	Importo totale
54	55

Punti 54 e 55 Contributi previdenza complementare lavoratori di prima occupazione Versati nell'anno e Importo totale: Per quanto riguarda i lavoratori di “prima occupazione” dal 1° gennaio 2007, iscritti alla previdenza complementare e che quindi hanno valorizzato sia il punto 8 sia il punto 9, nei punti 54 e 55 vanno indicati rispettivamente i contributi complessivamente versati, dal lavoratore e dal datore di lavoro, nell'anno 2009 e quelli versati nell'anno e negli anni precedenti alla previdenza complementare, limitatamente ai primi 5 anni di contribuzione al fondo. Le istruzioni precisano che il punto 54 deve essere sempre compilato, anche se il lavoratore di prima occupazione abbia indicato al punto 8 della parte A “Dati generali” un codice diverso da 3.

Bonus erogato
65



Punto 65 Bonus erogato: L'art. 1 del DL n. 185/2008 ha attribuito un bonus straordinario ai soggetti residenti componenti di un nucleo familiare a basso reddito. A tal fine andrà indicato nel presente punto l'importo del bonus erogato dal sostituto d'imposta, attribuito in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare, degli eventuali componenti portatori di handicap e del reddito complessivo familiare.

Parte B – Dati fiscali – Somme erogate per l'incremento della produttività del lavoro

SOMME EROGATE PER L'INCREMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO	SOMME EROGATE PER L'INCREMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO			
	Totale redditi	Totale ritenute operate	Ritenute sospese	Vedere istruzioni
	90	91	92	93



Punti da 90 a 93 Somme erogate per l'incremento della produttività del lavoro: Le novità sono dovute alle modifiche apportate dal DL n. 185/2008, che ha prorogato per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2009 la speciale tassazione agevolata prevista dall'art. 2, comma 1, lett. c) del D.L. n. 93/2008, esclusivamente per le somme erogate a livello aziendale in relazione ad incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa, escludendo quindi gli straordinari ed il lavoro supplementare. Beneficiari dello sgravio fiscale sono i lavoratori del settore privato che nel 2008 abbiano percepito redditi di lavoro dipendente di cui all'art. 49 del TUIR non superiori a 35.000 euro, al lordo delle somme assoggettate nel 2008 all'imposta sostitutiva del 10%.

Le modalità di compilazione di questa sezione rimangono invariate rispetto allo scorso anno.

Punto 90 Totale redditi: Cambia il limite massimo "agevolabile" che è possibile indicare al punto 90, pari per l'anno 2009 a **6.000 euro**, al netto delle trattenute previdenziali obbligatorie.

Punto 91 Totale ritenute operate: Va indicato l'importo dell'imposta sostitutiva del 10 per cento applicata sull'importo indicato al precedente punto 90.

Punto 92 Ritenute sospese: Va indicato l'importo della ritenuta d'imposta sostitutiva non operata per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già compreso nell'importo indicato al punto 91.

Punto 93: Qualora il sostituto abbia assoggettato a tassazione ordinaria l'importo di dette somme non eccedenti i 6.000 euro, tale importo oltre ad essere ricompreso evidentemente nel punto 1 del Cud, dovrà essere indicato comunque anche nel punto 90, avendo cura di barrare il punto 93. In tal caso, nessun importo dovrà essere evidenziato nel punto 91 e nelle **annotazioni (cod. AF)** andranno indicate le motivazioni per le quali il sostituto ha proceduto ad applicare una tassazione ordinaria su dette somme, quali ad esempio, richiesta da parte del sostituto dell'applicazione della tassazione ordinaria; applicazione della tassazione ordinaria da parte del sostituto in quanto più favorevole o per altre cause. La norma prevede,

infatti, che il lavoratore, pur in possesso dei requisiti per beneficiarne, possa rinunciare per iscritto all'applicazione dell'imposta sostitutiva. Nei casi di redditi molto bassi, infatti, per i quali le detrazioni azzerano o addirittura superano l'imposta lorda, la tassazione del 10% potrebbe non essere conveniente per il lavoratore, in quanto sull'imposta sostitutiva del 10% non è prevista l'applicazione di alcuna detrazione.

Parte B – Dati fiscali – Trattamento di fine rapporto

TFR maturato fino al 31/12/2000 e rimasto in azienda	TFR maturato dall' 1/1/2001 e rimasto in azienda	
132	133	
TFR maturato fino al 31/12/2000 e versato al fondo	TFR maturato dall' 1/1/2001 al 31/12/2006 e versato al fondo	TFR maturato dall'1/1/2007 e versato al fondo
134	135	136



Punti da 132 a 136: I punti da 132 a 136 vanno sempre compilati, anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro, indipendentemente dall'erogazione di somme da indicare nel punto 124. La loro funzione, infatti, è quella di informare i lavoratori circa l'ammontare del TFR accantonato, che deve essere indicato al lordo di eventuali acconti, anticipazioni e saldi, ma al netto di quanto destinato alla previdenza complementare. Le modalità di esposizione dei dati, che sono cambiate rispetto allo scorso anno, ricalcano i criteri di distinzione degli importi maturati (ante e post 2000), previsti dalla norma fiscale per la tassazione del trattamento di fine rapporto.

Punto 132 TFR maturato fino al 31/12/2000 e rimasto in azienda: Va indicato il TFR maturato fino al 31 dicembre 2000 al lordo di eventuali acconti, anticipazioni e saldi e al netto del TFR destinato a forme pensionistiche complementari.

Punto 133 TFR maturato dall'1/1/2001 e rimasto in azienda: Va indicato il TFR maturato dal 1° gennaio 2001, comprensivo di quanto destinato al fondo di tesoreria Inps istituito dall'art. 1 comma 755 della legge Finanziaria 2007, al lordo di eventuali acconti, anticipazioni e saldi e al netto del TFR destinato a forme pensionistiche complementari. Tale punto deve essere comprensivo anche delle rivalutazioni maturate dall'1/1/2001 al netto delle relative imposte sostitutive.

Punto 134 TFR maturato fino al 31/12/2000 e versato al fondo: Va indicato il TFR maturato fino al 31 dicembre 2000 destinato a forme pensionistiche complementari.

Punto 135 TFR maturato dall'1/1/2001 al 31/12/2006 e versato al fondo: Va indicato il TFR maturato dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 versato a forme pensionistiche complementari.

Punto 136 TFR maturato dall'1/1/2007 e versato al fondo: Va indicato il TFR maturato dal 1° gennaio 2007 e versato a forme pensionistiche complementari.



Documento tratto da **Omnia Zucchetti** l'insieme integrato e completo di soluzioni, che unisce l'innovazione e l'affidabilità del software Zucchetti alla competenza e autorevolezza dei servizi informativi ed editoriali.

Per maggiori informazioni visita il sito **www.omniazucchetti.it**

Gli strumenti operativi Sdì:

[Gestione CUD 2010](#)

Documento chiuso in redazione in data 02/02/2010

TUTTI I DIRITTI RISERVATI - VIETATA LA RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE.

Tutti i diritti di sfruttamento economico dell'opera appartengono alla Zucchetti.com srl.

L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze.